



Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione

Prot. n. 00479/19

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 44/2019, presentato, in data 9 maggio 2019, dal sig. Romolo Rizzoli avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FIB n. 6/2019, resa nel procedimento disciplinare n. 2/2019, depositata il 9 aprile 2019 e comunicata nella stessa data, con la quale - a seguito del parziale accoglimento con rinvio disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione n. 4/2019 del 18 gennaio 2019 - è stata applicata, nei confronti del ricorrente, la sanzione di tre mesi di squalifica e l'inibizione dal ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale per dodici mesi, per aver tenuto *“un comportamento lesivo dell'onore e della reputazione degli organi operanti nell'ambito della FIB, quali Organi di Giustizia, e del suo Presidente”* e *“per aver commesso il fatto con violazione dei doveri derivanti dall'esercizio delle funzioni di Presidente della CBI”* e, ancora, *“per aver commesso il fatto a mezzo email inviata ad una pluralità di soggetti, contenti dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli Organi e delle istituzioni federali”*.

Accoglie il ricorso e rinvia alla Corte Federale d'Appello della FIB.

Condanna la FIB alle spese, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore del ricorrente sig. Rizzoli.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 25 giugno 2019.

IL PRESIDENTE
F.to Dante D'Alessio

IL RELATORE
F.to Alfredo Storto

Depositato in Roma in data 25 giugno 2019.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face